



D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Rev.	Data
00	11/07/2023



PARTE 1 – INFORMAZIONI

Premessa generale
Definizioni
Affidamento / contratto / riferimento identificativo dei lavori – servizi - forniture
Oggetto dei lavori – servizi - forniture
Luogo dei lavori – servizi – forniture
Durata dei lavori – servizi – forniture
Elenco delle fasi dei lavori – servizi - forniture

PARTE 2 – AZIENDA COMMITTENTE

Dati generali azienda committente
Figure responsabili azienda committente
Metodologia per la valutazione dei rischi da interferenze azienda committente
Criteri di valutazione azienda committente
Scala delle probabilità
Scala delle gravità
Tabella di classificazione del rischio
Classificazione del rischio
Gestione del rischio
Valutazione del rischio specifico
Tabella dei rischi specifici dell'azienda committente
Responsabilità azienda esecutrice
Responsabilità azienda committente
Riesame del documento unico di valutazione del rischio

PARTE 3 – AZIENDA ESECUTRICE


Dati generali azienda esecutrice
Figure responsabili azienda esecutrice
Personale addetto ai lavori dell'azienda esecutrice
Tabella dei rischi specifici dell'azienda esecutrice
Dati da ricevere dalla azienda esecutrice

PARTE 4 – VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI FRA AZIENDA COMMITTENTE ED AZIENDA ESECUTRICE

Valutazione dei rischi interferenti fra azienda committente ed azienda esecutrice
Costi della sicurezza

PARTE 5 – GENERALITA'

Opere dei lavori – servizi – forniture
Riservatezza
Selezione ed istruzione del personale della azienda esecutrice
Comportamenti della azienda esecutrice e del personale subordinato
Accesso ai luoghi di lavoro della azienda committente
Aree concesse in uso alla azienda esecutrice
Macchine, mezzi ed attrezzature
Concessione d'uso di macchine, mezzi ed attrezzature della azienda committente
Impiego dei veicoli e delle macchine operatrici
Sollevamento e trasporto dei carichi
Impianti elettrici ed apparecchi elettrici
Condizioni igienico ambientali
Lavori in spazi confinati
Osservazione della segnaletica antinfortunistica e stradale
Denuncia di infortunio e soccorsi di urgenza
Dotazione di mezzi personali di protezione
Preposto – Responsabile dei lavori per conto dell'azienda committente

	Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali	Rev.	00
		Del	11/07/2023
		Pag.	3 di 37

Ispezione dei lavori
Termine dei lavori

PARTE 6 – ALLEGATI

Allegato 01: Autocertificazione idoneità tecnico professionali Azienda Esecutrice
Allegato 02: Autocertificazione idoneità tecnico professionali lavoratore autonomo
Allegato 03: Autorizzazione al subappalto
Allegato 04: Concessione d'uso attrezzature Azienda Committente


PARTE 7 – FIRME

Firme azienda committente
Firme azienda esecutrice



PARTE 1

Informazioni

	Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali	Rev.	00
		Del	11/07/2023
		Pag.	5 di 37

PREMESSA GENERALE

Documento redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 relativo ai luoghi di lavoro della azienda Committente. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) riporta le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nel caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dei luoghi di lavoro. Il presente DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno. Il presente DUVRI si applica non soltanto ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione per i quali l'azienda è Committente ma, ove presenti, anche nei contratti stipulati con i clienti. Si precisa inoltre che il presente DUVRI tiene conto anche della presenza degli utenti che a vario titolo possono essere presenti nei luoghi di lavoro indicati. Con la sottoscrizione del presente documento l'azienda Committente e l'azienda Esecutrice certificano di essersi forniti reciprocamente tutte le informazioni al fine di: cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi (potenziali ed interferenziali) cui sono esposti i lavoratori.

L'azienda Esecutrice si impegna a fornire alla Committente il servizio indicato nell'oggetto dei lavori. Gli impianti resteranno sotto la supervisione tecnica della Committente che potrà in qualunque momento accedere, ordinare ed effettuare, previa comunicazione all'Esecutrice, manovre sugli impianti. Sono compresi tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e quant'altro necessario per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite in fase di contratto/affidamento. Le attività necessarie all'esercizio degli impianti sono elencate nel presente documento.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si definisce:

- a) AZIENDA COMMITTENTE: soggetto per conto del quale l'intera opera/prestazione viene realizzata;
- b) AZIENDA ESECUTRICE (o appaltatore /impresa affidataria): impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- c) SUBAPPALTATRICE (o subappaltatore/prestatrice d'opera): l'esecutore del contratto di subappalto;
- d) LAVORATORE AUTONOMO SUBAPPALTATORE: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) DUVRI rev0: Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze contenente i rischi presenti nei luoghi di lavoro dall'azienda COMMITTENTE.

DUVRI rev1: Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze completato con i rischi indotti dall'attività dell'azienda ESECUTRICE, SUBAPPALTATRICE o LAVORATORE AUTONOMO SUBAPPALTATORE. E' il documento operativo dove sono indicate le misure di mitigazione del rischio di interferenza riferite alle attività svolte dall'impresa esterna nei luoghi di lavoro dell'azienda COMMITTENTE.

AFFIDAMENTO / CONTRATTO / RIFERIMENTO IDENTIFICATIVO DEI LAVORI – SERVIZI - FORNITURE

OGGETTO DEI LAVORI – SERVIZI - FORNITURE


SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI CER 200307 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI PRESSO I COMUNI DELLA VALLE CAMONICA

LUOGO DEI LAVORI – SERVIZI - FORNITURE

IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DELL'APPALTATORE

DURATA DEI LAVORI – SERVIZI - FORNITURE

Vedasi CSA

	Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali	Rev.	00
		Del	11/07/2023
		Pag.	6 di 37

ELENCO DELLE FASI DEI LAVORI – SERVIZI - FORNITURE

SMALTIMENTO/RECUPERO DI CER 200307 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI PRESSO I COMUNI DELLA VALLE CAMONICA SERVIZI



PARTE 2

Azienda Committente

**DATI GENERALI AZIENDA COMMITTENTE**

Ragione Sociale	Valle Camonica Servizi S.r.l.
Legale Rappresentante	Sig. Mauro Basioli
Indirizzo, Città e CAP	Via M. Rigamonti, 65 Darfo Boario Terme 25047
Telefono – Fax	0364.542111 – 0364.535230
E-mail	info@vallecamonicaservizi.it
E-mail (indirizzo pec)	cert@pec.vallecamonicaservizi.it
Partita IVA/C.F.	02245000985
Posizione CCIAA	02245000985
Posizione Inps	1513944355

FIGURE RESPONSABILI AZIENDA COMMITTENTE

Datore di Lavoro	Ing. Giorgio Bertoia
RSP	Sig. Bonomelli Cristian
RLS	Sig. Bosio Riccardo
Medico Competente	Dott.ssa Elisabetta Farisè
Addetti Primo Soccorso	Dipendenti VCS SRL presenti in organigramma della Sicurezza
Addetti Antincendio	Dipendenti VCS SRL presenti in organigramma della Sicurezza
Preposto	Ing. Fanetti Stefano
Coordinatore della Sicurezza progettazione dell'opera	/
Referente per l'attività dei lavori	Ing. Fanetti Stefano
Altri addetti / Tecnici / Operatori	Dipendenti VCS SRL presenti in organigramma generale

METODOLOGIA PER VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE AZIENDA COMMITTENTE

La valutazione del rischio interferenze nei luoghi di lavoro oggetto del presente documento viene svolta ed organizzata tenendo in considerazione i rischi specifici dei luoghi di lavoro, delle attività svolte in esse e dei mezzi ivi utilizzati. Questo tipo di valutazione porterà alla redazione del DUVRI rev01: Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze completo con i rischi indotti dall'attività dell'azienda Esecutrice. E' il documento operativo dove sono indicate le misure di mitigazione del rischio di interferenza riferite alle attività svolte dall'azienda Esecutrice che opera nei luoghi di lavoro dell'azienda Committente. Nel documento verranno rendicontate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Lo strumento di lavoro adottato per effettuare la valutazione del rischio interferenze è prevista nella **PARTE 4** del presente documento.

CRITERI DI VALUTAZIONE AZIENDA COMMITTENTE

La metodica di base è quella di analizzare il lavoro fase per fase, operazione per operazione, al fine di ricercare i rischi con l'obiettivo di approntare un piano operativo degli individuati interventi di miglioramento del controllo di tali rischi secondo priorità proporzionate alla loro stima.

SCALA DELLE PROBABILITA'

Sono conosciuti e/o sono ipotizzabili eventi di danno collegati, con frequenza:

- trascurabile** = (inferiore ad un evento ogni 5 anni - persone coinvolte fino a 5 - operazione eseguita fino a 5 volte per turno);
- media** = (1 evento ogni 5 anni - persone coinvolte tra 6 e 10 - operazione eseguita da 6 a 10 volte per turno);
- forte** = (1 evento all'anno - persone coinvolte tra 11 e 20 - operazione eseguita da 11 a 20 volte per turno);
- molto forte** = (più di un evento all'anno - persone coinvolte più di 20 - operazione eseguita più di 20 volte per turno).

SCALA DELLE GRAVITA'

Sono conosciuti e/o sono ipotizzabili eventi di danno collegati, con entità:

- trascurabile** = infortunio con prognosi inferiore ad un giorno (solo medicazione) o fastidi sofferti nello svolgimento della mansion;
 - media** = infortunio con prognosi inferiore a 4 giorni (in franchigia) o malattie con esito reversibile;
 - importante** = infortunio con prognosi inferiore a 30 giorni o malattie con esito non reversibile;
- molto importante** = infortunio con prognosi superiore a 30 giorni o malattie gravi, con esito letale

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

gravità \ probabilità	trascurabile 1	media 2	importante 3	molto importante 4
Trascurabile 1	1	2	3	4
Media 2	2	4	6	8
Forte 3	3	6	9	12
molto forte 4	4	8	12	16

P = probabilità di accadimento;

G = gravità;

R = classe di rischio

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce già di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Nell'analisi delle attività, una volta identificato il pericolo si è stimata la gravità del danno D e la probabilità di accadimento P per quel danno e il livello di rischio R conseguente, calcolato come prodotto dei due livelli (DxP). La definizione di probabilità di accadimento fa in primo luogo riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la mancanza riscontrata e il danno ipotizzato, ed in secondo luogo, all'esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello d'azienda o di comparto d'attività. Si è tenuto conto anche dell'esistenza di norme di legge specifiche che prescrivano misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare che eventuali pericoli possano generare danni. Infine, un criterio non meno importante è quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l'unica fonte di tipo pseudo - statistico disponibile. Tale giudizio può essere misurato anche in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe in caso d'accadimento.

Fasce di rischio	Classe di rischio	Descrizione
$R \leq 1$	RISCHIO ACCETTABILE	Il rischio è trascurabile e la situazione è accettabile. Non servono misure di controllo né di miglioramento se non su base opportunistica.
$2 \leq R \leq 3$	RISCHIO BASSO	Il rischio è contenuto e la situazione va gestita attuando misure correttive da implementare a lungo termine. Sono necessarie misure di controllo.
$R=4$	RISCHIO MEDIO	E' necessario attuare misure correttive da implementare a medio termine. Sono necessarie misure di controllo e di miglioramento a breve termine.
$6 \leq R \leq 8$	RISCHIO ALTO	E' necessario attuare misure correttive da implementare a breve termine. Sono necessarie misure di controllo e di miglioramento a breve termine.
$9 \leq R \leq 16$	RISCHIO ELEVATO	E' necessario cessare immediatamente l'esposizione fino all'adozione di interventi correttivi immediati. Adottare interventi migliorativi immediati. Sono necessarie misure di controllo.

GESTIONE DEL RISCHIO

Per conseguire gli obiettivi dell'attività di valutazione dei rischi, occorrerà adottare, là ove esistano delle situazioni pericolose, misure atte a ridurre l'entità dei rischi stessi. La riduzione del rischio potrà essere effettuata mediante interventi di prevenzione e protezione. In sostanza, per ridurre il rischio R si dovrà agire su P, diminuendo le probabilità che si verifichi l'evento dannoso, tramite l'adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza del rischio, oppure si può agire sull'entità del danno D che l'evento può produrre, tramite l'adozione di misure protettive che minimizzano il danno. Le misure di prevenzione sono dunque quelle atte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, mentre le misure di protezione sono quelle atte a minimizzare il danno. Le misure di prevenzione dovranno essere prioritarie su quelle di protezione e, fra queste ultime, saranno da preferire quelle collettive a quelle individuali. Rimane sottinteso che la riduzione della probabilità P e della magnitudo D, presuppone comunque l'aumento della conoscenza del rischio, cioè delle sue caratteristiche e delle sue specificità, che si otterrà mediante le azioni di informazione e coordinamento delle imprese / lavoratori coinvolti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Il committente ha individuato i rischi specifici presenti nei propri luoghi di lavoro e le relative misure generali di mitigazione del rischio adottate. Tale valutazione rappresenta la base di partenza per l'attività di coordinamento richiesta dalla normativa.

TABELLA DEI RISCHI SPECIFICI DELL'AZIENDA COMMITTENTE

Luogo di lavoro	Fase di lavoro	Rischi presenti presso i luoghi di lavoro	Valutazione del rischio			Misure di mitigazione del rischio esistenti
			P	G	R	
IMPIANTO DELL'APPALTATORE	VEDI OGGETTO DI GARA	Rischio schiacciamento, impigliamento	1	2	2	<p>Non interporre parti del corpo nelle attrezzature.</p> <p>Non interporre parti del corpo tra le cerniere e la struttura.</p> <p>Prestare attenzione durante apertura e chiusura dei cancelli.</p> <p>Verifica periodica dei dispositivi di protezione quali interblocchi, sensori, protezioni, ecc.</p>
		Rischio incendio	1	2	2	<p>Impianti elettrici costruiti secondo norme CEI.</p> <p>Presenza presidi antincendio.</p> <p>Divieto di fumo e utilizzo fiamme libere.</p>
		Urto, contusioni contro parti fisse	2	2	4	<p>Obbligo utilizzo DPI, indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e guanti protezione rischio meccanico.</p>
		Urto, contusioni e schiacciamenti contro parti mobili	2	2	4	<p>Obbligo utilizzo DPI, indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e guanti protezione rischio meccanico.</p> <p>Divieto di accesso al personale non autorizzato.</p> <p>Divieto di rimozione barriere di protezione di sicurezza.</p>
		Rischio rumore	1	2	2	<p>Obbligo idonei DPI.</p>
		Rischio rumore per lavorazioni prodotte dal Committente	1	2	2	<p>In caso di lavorazioni rumorose obbligo di comunicare l'entità del rumore prodotto e le eventuali misure/DPI da adottarsi. Utilizzare i DPI in funzione della valutazione rischio rumore della sorgente di rumore.</p>
		Rischio biologico / chimico	2	2	4	<p>Obbligo utilizzo DPI, indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e guanti protezione rischio meccanico.</p> <p>In presenza di polveri diffuse utilizzo di mascherina idonea.</p>
		Incidente stradale	2	2	4	<p>Obbligo di utilizzo DPI, indumenti di lavoro alta visibilità.</p> <p>Rispetto del Codice della strada.</p>

	Investimento da mezzo in manovra	2	2	4	<p>Obbligo di utilizzo DPI indumenti di lavoro alta visibilità.</p> <p>Prima di iniziare manovre di carico o scarico attendere che personale terzo intento in operazioni analoghe e non, si sia allontanato dalla zona di lavorazione. Sospendere le operazioni di conferimento durante le movimentazioni. Si deve provvedere ad allontanare il mezzo dalla zona di carico/scarico immediatamente al termine delle operazioni di carico/scarico. Durante le movimentazioni dei container scarrabili è vietata la presenza di persone non addette all'attività nelle zone di movimentazione. In caso di scarsa e/o non completa visibilità da parte del manovratore richiedere l'assistenza di un segnalatore</p>
	Ribaltamento mezzo	1	2	2	Obbligo di posizionamento sicuro del mezzo nelle zone di scarico idonee

RESPONSABILITA' AZIENDA ESECUTRICE

All'azienda esecutrice competono tutte le responsabilità connesse, ed in relazione, all'esecuzione dei lavori. L'azienda esecutrice si impegna ad assicurare il completo rispetto delle "Condizioni generali di appalto. L'azienda esecutrice deve far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene sul lavoro ed alla prevenzione ambientale vigenti ed applicabili.

Nello specifico:

- l'azienda esecutrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro; dichiara di essere stata messa a conoscenza delle procedure di sicurezza vigenti nella azienda in cui va ad operare e di attenersi ad esse; dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
- l'azienda esecutrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge sulla prevenzione infortuni, l'igiene del lavoro e l'antincendio sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi e procedure di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti;
- l'azienda esecutrice nel sottoscrivere il contratto dichiara di aver ricevuto copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti. Si rende inoltre disponibile a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto, al fine di garantire una reciproca e tempestiva informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi (anche in relazione agli eventuali mutamenti in corso d'opera);
- l'azienda esecutrice si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. I lavori, le opere e gli impianti oggetto dell'appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d'arte in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto (ad es. Legge 37/08 per gli impianti);
- l'azienda esecutrice si impegna ad eseguire i lavori nel rispetto delle leggi che regolano la protezione da agenti chimici e/o cancerogeni e dai rischi connessi all'esposizione ad amianto (in particolare il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e Legge del 27 Marzo 1992 n° 257), ove presenti;
- l'azienda esecutrice si impegna altresì ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della nostra azienda che eventualmente per lavori svolti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali,

con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria, ed allo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.). In particolare l'azienda esecutrice provvederà:

- ✓ ad informare il proprio personale in merito alla necessità di segnalare in modo repentino eventuali errori o incidenti che possano causare un impatto ambientale coerentemente con il Piano di emergenza interno al fine di arginare tempestivamente i danni conseguenti ed attivare le necessarie azioni correttive;
- ✓ a depositare negli appositi contenitori presenti, identificati per tipologia di rifiuto, o nelle aree ecologiche dedicate, i rifiuti da imballaggi quali: carta, plastica, legno, metalli, in conformità con le procedure aziendali di riferimento laddove non sia possibile quanto previsto al punto successivo;
- ✓ a conferire immediatamente presso discariche o smaltitori autorizzati, a proprio carico, al termine dell'intervento che ne ha comportato la produzione, tutte le altre tipologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), attenendosi alle vigenti disposizioni di legge in merito. Nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado di procedere allo smaltimento immediato di cui sopra dovrà segnalare la necessità di deposito temporaneo dei rifiuti al referente della Committente. Quest'ultimo provvederà a individuare una idonea area;
- ✓ I movimenti dei rifiuti prodotti durante le attività svolte dall'impresa appaltatrice saranno riportati nel registro di Carico e Scarico rifiuti dell'Appaltatore stesso; gli oneri di deposito temporaneo, trasporto e smaltimento saranno a suo carico.

Inoltre:

- l'azienda esecutrice si assume l'obbligo della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo;
- l'azienda esecutrice si assume il rischio dell'esecuzione dell'opera dietro un adeguato compenso che riconosce equo al momento dell'accettazione dell'appalto e si impegna a non chiedere revisione dei prezzi;
- l'azienda esecutrice si impegna ad eseguire i lavori con mezzi (capitali, macchine ed attrezzature, materiali di consumo, strumenti e manodopera) a noleggio, propri o in comodato d'uso dal Committente secondo quanto stabilito a contratto;
- l'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto mediante lavoratori con i quali, prima dell'inizio dei lavori stessi, sia stato costituito il rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti;
- l'azienda esecutrice si impegna altresì ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza e dalle norme fiscali;
- l'azienda appaltatrice si impegna altresì all'osservanza di tutte le norme dettate dalla Legge n. 1369 del 23/10/1960, nonché della Legge n. 977 del 17/10/1967 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), esonerando il committente da ogni responsabilità;
- l'inosservanza anche di una sola fra le condizioni sopra esposte darà luogo alla risoluzione "ipso iure" del contratto di appalto, senza penalità alcuna da parte del committente, e salvo il diritto di quest'ultimo di richiedere il risarcimento dei danni all'azienda appaltatrice;
- per tutto quanto precede, l'azienda esecutrice si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile), quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti alla ditta committente o a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'azienda appaltatrice;
- l'azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale dell'azienda appaltatrice.

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile si approvano tutte le clausole sopra riportate.

RESPONSABILITA' AZIENDA COMMITTENTE

L'aggiornamento del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, in relazione ad eventuali mutamenti in corso d'opera, è compito del Datore di Lavoro dell'Azienda Committente (o suo rappresentante) in collaborazione con il RSPP per quanto di competenza. Tutte le eventuali variazioni in corso d'opera che influenzino le condizioni di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente devono essere comunicati tempestivamente dal Preposto e/o dal Responsabile di settore e/o dalle imprese esecutrici al fine di assicurare quanto sopra. I documenti aggiornati devono essere trasmessi dall'Azienda Committente ed approvati ufficialmente da ciascuna Azienda Esecutrice o lavoratore autonomo coinvolto, al fine di garantire una reciproca e tempestiva informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

RIESAME DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'Azienda Committente prima dell'inizio dei lavori (solitamente tre giorni prima), convocherà una riunione di coordinamento con i responsabili dell'impresa appaltatrice al fine di condividere i rischi specifici oggetto dell'appalto. I risultati emersi dalla



Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali

Rev.	00
Del	11/07/2023
Pag.	14 di 37

riunione di coordinamento dovranno essere rendicontati all'interno della valutazione dei rischi interferenti (**PARTE 4**) ed il DUVRI verrà riemesso in REVISIONE 01.

Il Rappresentante dell'Azienda Committente, in sede di informazione e/o riunione di coordinamento ai fini della stesura definitiva del DUVRI illustra nel dettaglio questa procedura ai rappresentanti/tecnici dell'Azienda Esecutrice. Inoltre l'appaltatore, al fine di ottemperare a quanto prescritto dall'art. 26 comma 3 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, dopo aver preso visione del documento, controfirma le informazioni contenute nel DUVRI. L' Azienda Esecutrice nel sottoscrivere il presente "contratto", si dichiara pienamente soddisfatto, confermando che i costi (o oneri) della sicurezza sia interni (dati dai rischi delle proprie attività) sia esterni (presenti nei luoghi di competenza del committente nei quali si va ad operare) sono ampiamente e pienamente enumerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e terzi, di cui al presente capitolato d'appalto.

Si dichiara che il documento presente è stato letto e ritenuto idoneo per la valutazione di tutte le interferenze presenti nel luogo di lavoro a cui si riferisce per tutte le attività ivi svolte.

Nel caso in cui si dovessero riscontrare in futuro nuove interferenze non individuate nel presente documento saranno oggetto di incontro tra le parti e di distinta valutazione



PARTE 3

Azienda Esecutrice



DATI GENERALI AZIENDA ESECUTRICE

Ragione Sociale	
Legale Rappresentante	
Indirizzo, Città e CAP	
Telefono – Fax	
E-mail	
E-mail (indirizzo pec)	
Partita IVA/C.F.	
Posizione CCIAA	
Posizione Inps	

FIGURE RESPONSABILI AZIENDA ESECUTRICE

Datore di Lavoro	
RSPP	
RLS	
Medico Competente	
Addetti Primo Soccorso	
Addetti Antincendio	
Preposto	
Coordinatore della Sicurezza progettazione dell'opera	
Referente per l'attività dei lavori	
Altri addetti / Tecnici / Operatori	



Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali


Rev.	00
Del	11/07/2023
Pag.	17 di 37

PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DELL'AZIENDA ESECUTRICE

Nominativo (Cognome e Nome)	Ruolo / Mansione

TABELLA DEI RISCHI SPECIFICI DELL'AZIENDA ESECUTRICE

Luogo di lavoro	Fase di lavoro	Rischi presenti presso i luoghi di lavoro	Valutazione del rischio			Misure di mitigazione del rischio esistenti
			P	G	R	

	Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali	Rev.	00
		Del	11/07/2023
		Pag.	19 di 37

DATI DA RICEVERE DALLA AZIENDA ESECUTRICE

L'Azienda esecutrice deve fornire le seguenti informazioni/documenti:

- "Autocertificazione idoneità requisiti professionali impresa appaltatrice" (**ALLEGATO 01**), o nel caso di lavoratori autonomi "Autocertificazione idoneità requisiti professionali lavoratore autonomo" (**ALLEGATO 02**);
- Attestazioni di possesso dei requisiti tecnico-professionali eventualmente richiesti da legislazioni specifiche (es.: Legge 37/08 e s.m.i., conduzione generatori di vapore, conduzione impianti di riscaldamento, ecc);
- Iscrizione Camera Commercio Industria artigianato;
- DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) è una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati (rilasciato dall'INPS, INAIL e Cassa Edile);
- elenco del proprio personale, che sarà impegnato nei lavori con evidenziata la funzione (Capo cantiere, operaio generico, saldatore certificato, RLS, RSPP, ecc...) accompagnato da copia del libretto unico lavoratori;
- gli estremi della polizza assicurativa per risarcimento danni;
- altre informazioni che il Committente ritiene utile avere, al fine di gestire al meglio le ditte in appalto secondo l'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, come ad esempio:
 - ✓ elenco dei mezzi meccanici e delle attrezzature di proprietà o noleggiate, previsti dalla tipologia dei lavori da eseguire, che saranno introdotti nello stabilimento della Committente, accompagnato da copia di tutte le relative dichiarazioni di conformità alle leggi vigenti e dell'ultima verifica manutentiva occorsa;
 - ✓ dichiarazione dell'avvenuta informazione e formazione dei propri lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori sui rischi dell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e sulle norme di comportamento da tenere;
 - ✓ l'eventuale richiesta di subappalto per l'impiego di manodopera specializzata; l'Appaltatore si impegna espressamente a non utilizzare lavoratori autonomi o imprese subappaltatrici neppure per lavori specialistici salvo autorizzazione scritta del Committente;
 - ✓ estratto della valutazione dei rischi dell'impresa relativa alle attività prestate in appalto presso lo stabilimento della Committente o nei casi previsti il piano operativo di sicurezza (POS) o il piano sostitutivo di sicurezza (PSS);
 - ✓ elenco del personale dell'impresa appaltatrice impiegato nei lavori oggetto dell'appalto specificando la mansione ricoperta;
 - ✓ protocollo sanitario adottato dall'impresa appaltatrice;
 - ✓ scheda di idoneità lavorativa del personale dell'impresa appaltatrice impiegato nei lavori oggetto dell'appalto.



PARTE 4
Valutazione dei rischi interferenti
fra
Azienda Committente
e
Azienda Esecutrice

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI FRA AZIENDA COMMITTENTE ED AZIENDA ESECUTRICE

Tale valutazione dei rischi è definita nella compilazione della seguente tabella durante l'attività di coordinamento fra l'azienda Committente e l'azienda Esecutrice che terrà conto dei rischi specifici elencati dalle aziende nei punti precedenti. Lo scopo è quello di definire in maniera coordinata tutte le misure di mitigazione dei rischi che saranno adottati.

<i>Luogo di lavoro</i>	<i>Fase di lavoro</i>	<i>Pericolo rischio di interferenza</i>	<i>Valutazione del rischio</i>			<i>Misure di mitigazione dei rischi esistenti a seguito di coordinamento fra Azienda Committente e Azienda Esecutrice per prevenire il rischio</i>
			<i>P</i>	<i>G</i>	<i>R</i>	



Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali

Rev.	00
Del	11/07/2023
Pag.	22 di 37

COSTI DELLA SICUREZZA

Si specificano inoltre, in relazione all'intervento in oggetto, i costi della sicurezza previsti

Costi della sicurezza per la prestazione	TOTALE COSTI [€]
Costi per la predisposizione delle misure di sicurezza per la mitigazione / eliminazione dei rischi interferenti	€ 280,00

L'Azienda Esecutrice nel sottoscrivere il presente documento, si dichiara pienamente soddisfatta, confermando che i costi (o oneri) della sicurezza sono ampiamente e pienamente remunerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e terzi, di cui al presente documento.



PARTE 5

Generalità



OPERE OGGETTO DEI LAVORI – SERVIZI – FORNITURE

L'Azienda Esecutrice si impegna a fornire alla Azienda Committente il servizio indicato nell'oggetto dei lavori.

Gli impianti resteranno sotto la supervisione tecnica della Azienda Committente che potrà in qualunque momento accedere, ordinare ed effettuare, previa comunicazione all'Azienda Esecutrice, manovre sugli impianti.

Sono compresi nel appalto dei lavori tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e quant'altro necessario per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite in fase di contratto/affidamento.

Le attività necessarie all'esercizio degli impianti sono elencate nel paragrafo di descrizione delle fasi di lavoro.

RISERVATEZZA

L'Azienda Esecutrice si impegna a:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni, di cui nel corso del contratto dovesse venire in possesso;
- non fotografare i luoghi di lavoro salvo esplicito benestare della Azienda Committente;
- non pubblicare articoli su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori salvo esplicito benestare della Azienda Committente.

SELEZIONE ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE DELLA AZIENDA ESECUTRICE

Per l'esecuzione dei lavori deve essere scelto personale idoneo al lavoro affidato ed adeguatamente addestrato ed istruito all'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti. Il personale deve, inoltre, essere informato sulle norme di sicurezza e di igiene generali specifiche per l'esecuzione dei lavori affidati. L'Azienda Esecutrice, al fine di assicurare in ogni momento l'esecuzione a regola d'arte dell'attività ed il rispetto delle norme di sicurezza richieste si impegna a:

- quantificare la forza lavoro necessaria per l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi concordati e delle modalità di svolgimento in sicurezza;
- selezionare il proprio personale in funzione del livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa ed eventualmente attivarsi con i necessari interventi informativi in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Azienda Committente ed in particolare individuare il Capo Cantiere (Preposto);
- il personale addetto alla manutenzione degli impianti in tensione deve essere in possesso delle abilitazioni professionali (PES, PAV, PEI), necessarie, in relazione al tipo di impianto, così disposto dalla normativa vigente ed in particolare deve essere formato secondo i disposti della Norma CEI 11-27:2014;
- assicurarsi che tutto il personale coinvolto possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti;
- informare il proprio personale in merito alla necessità di segnalare in modo repentino eventuali errori o incidenti che possano causare un pericolo per la sicurezza delle persone e/o cose coerentemente con il Piano di emergenza interno al fine di arginare tempestivamente i danni conseguenti ed attivare le necessarie azioni correttive;
- dotare il proprio personale delle necessarie attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuali coerentemente con quanto riportato nelle prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed assicurare l'informazione, la formazione e l'addestramento sul corretto impiego degli stessi.

COMPORAMENTI DELLA AZIENDA ESECUTRICE E DEL PERSONALE SUBORDINATO

Nell'ambiente di lavoro il personale deve tenere un comportamento corretto ed adeguato. Deve astenersi in modo assoluto da qualsiasi condotta od atto che possa arrecare danno ad altri lavoratori od intralcio al regolare svolgimento dei lavori nei vari reparti operativi della Azienda Committente. I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata dai propri responsabili, senza un giustificato motivo. Sono vietati la consumazione di pasti e l'assunzione di bevande alcoliche.

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DELLA AZIENDA COMMITTENTE

L'accesso delle maestranze della Azienda Esecutrice ai luoghi di lavoro della Azienda Committente, al fine di svolgere le attività oggetto del presente appalto, sarà consentito unicamente a condizione che:

- risultino dotate di attrezzature conformi ai requisiti stabiliti dalle vigenti norme di sicurezza;



- risultino equipaggiate dei dispositivi di protezione individuale necessari a garantire la sicurezza e tutelarne la salute in conformità con quanto riportato nelle prescrizioni per l'esecuzione dei lavori;
- siano rispettate le modalità di accesso e di viabilità interna indicate dalla Azienda Committente.

L'Azienda Esecutrice si impegnerà inoltre ad assicurare che tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi. L'Azienda Esecutrice deve eseguire i lavori in oggetto, compresi quelli di constatazione, esclusivamente mediante impiego di personale, macchinari e attrezzature propri e sotto la propria direzione dei lavori fatta salva la possibilità di subappaltare parte dei lavori qualora autorizzato dalla Azienda Committente. I lavori, devono essere eseguiti sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore il quale si obbliga a nominare il Preposto (Capo Cantiere, Responsabile dei lavori) e designare per ogni gruppo di lavoro un preposto o capo squadra responsabile della buona esecuzione del lavoro stesso, della disciplina del proprio personale e del rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale. L'Azienda Esecutrice deve inoltre garantire alla Azienda Committente che per l'esecuzione dei lavori nei termini richiesti, disporrà di una organizzazione tecnico-amministrativa tale da soddisfare le esigenze contrattuali.

AREE CONCESSE IN USO ALLA AZIENDA ESECUTRICE

L'Azienda Esecutrice assume la piena ed esclusiva responsabilità delle aree concesse in uso per l'esecuzione e/o predisposizione dei lavori, il deposito di materiali o per altre esigenze. In particolare, L'Azienda Esecutrice è responsabile di ogni attività svolta e della idoneità dei mezzi impiegati. E' inoltre responsabile degli adempimenti di legge (denunce, verifiche, ecc...) relative ai propri mezzi, strutture ed installazioni. Nel caso in cui l'Azienda Committente metta a disposizione eventuali allacciamenti a fonti energetiche (elettricità, gas, acqua, ecc...), L'Azienda Esecutrice ne è responsabile a partire dal punto di consegna. Egli è pertanto tenuto a richiedere alla Azienda Committente i parametri caratteristici della derivazione di energia (ad esempio per gli impianti elettrici: tipo di impianto, tensione, numero di fasi, limiti di corrente, ecc...; per gli impianti a gas: tipo di gas, pressione, portata, ecc...) realizzando in coerenza gli impianti a valle. Gli allacciamenti degli impianti tecnici sopracitati devono essere eseguiti a regola d'arte. Le attività svolte, gli impianti installati ed i materiali introdotti dall'Azienda Esecutrice devono essere compatibili con strutture, impianti e situazioni preesistenti.

MACCHINE, MEZZI ED ATTREZZATURE

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'assuntore devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro ed ecologia, trovarsi nelle necessarie condizioni di conservazione ed efficienza. I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, ecc...) dovranno risultare in regola con gli adempimenti previsti.

L'assuntore non deve operare con macchine e mezzi di lavoro di proprietà della Azienda Committente senza preventiva autorizzazione scritta (**ALLEGATO 04**).

CONCESSIONE D'USO DI MACCHINE, MEZZI ED ATTREZZATURE DELLA AZIENDA COMMITTENTE

Nel caso l'Azienda Esecutrice venga a trovarsi nella necessità di dover richiedere attrezzature di lavoro appartenenti alla Azienda Committente, il referente dei lavori ne farà richiesta per iscritto (**ALLEGATO 04**) definendo lo spazio temporale per cui tale attrezzatura necessita di essere concessa e la data di riconsegna. L'Azienda Committente deve provvedere a consegnare, unitamente all'attrezzatura concessa in uso, la copia del libretto delle istruzioni al Referente dei lavori. Lo stesso ha l'obbligo di verificare sempre che l'attrezzatura venga utilizzata secondo l'utilizzo prescritto e le norme del libretto d'uso e manutenzione. Ogni eventuale inefficienza dell'attrezzatura deve essere immediatamente segnalata al Preposto/Responsabile di settore; nel caso in cui tale inefficienza possa causare pericolo per la sicurezza l'impiego dell'attrezzatura deve essere vietato. Alla Azienda Committente competono i controlli, la sorveglianza e la manutenzione dell'attrezzatura concessa in uso con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza quali, ad esempio, allarmi e blocchi.



IMPIEGO DEI VEICOLI E DELLE MACCHINE OPERATRICI

L'impiego di qualsiasi veicolo o macchina operatrice di proprietà dell'Azienda Esecutrice presso l'Azienda Committente dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stessa. Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra dei veicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di patente prefettizia di grado adeguato.

Nelle strade dello stabilimento ed all'interno dei locali della Azienda Committente la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica. La velocità dovrà essere, comunque, moderata (non superiore a 15 km/h), procedendo con la massima prudenza. In ogni caso i mezzi impiegati non devono arrecare pregiudizio alle condizioni di sicurezza ed igienico-ambientali dei luoghi in cui sono destinati ad operare.

E' vietato trasportare persone all'esterno della cabina di guida, sui pianali degli automezzi con sponde abbassate o senza sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori ed a piattaforma, trattori, ecc...), salvo per i casi in cui tali mezzi siano stati appositamente attrezzati allo scopo.

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI CARICHI

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere impiegati esclusivamente da personale esperto ed appositamente autorizzato. E' vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi; per tali manovre dovranno essere adottati mezzi specificatamente progettati e destinati allo scopo. E' necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso od il suo spostamento dalla primitiva posizione di amarraggio. Nelle manovre di carico, scarico con gru, argani, paranchi e simili, devono essere adottate cautele per impedire la permanenza e/o il transito sotto i carichi, nonché adeguate misure contro la caduta di persone dall'alto. Durante il carico e lo scarico degli autoveicoli, il conducente deve assistere alle operazioni relative, tenendosi fuori dal campo di azione del carico o del mezzo utilizzato nell'operazione. Se detti interventi vengono effettuati dal committente con mezzi e personale propri, gli autisti devono limitarsi a controllare la corretta sistemazione del carico sugli automezzi, da posizioni di sicurezza, astenendosi dal partecipare alle manovre.

IMPIANTI ELETTRICI ED APPARECCHI ELETTRICI

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali diretti od indiretti con gli elementi in tensione e di rischi di incendio o di scoppio. Sono proibiti gli allacciamenti, se non eseguiti a regola d'arte, di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione. Qualora vi siano difficoltà di allacciamento, occorrerà segnalarlo alla Azienda Committente, affinché provveda in merito, fatta eccezione per le imprese di impianti elettrici che siano state preventivamente autorizzate a tale tipo di intervento. Gli allacciamenti degli impianti tecnici sopra citati devono essere eseguiti a regola d'arte. Le attività svolte, gli impianti installati ed i materiali introdotti dall'Azienda Esecutrice devono essere compatibili con strutture, impianti e situazioni preesistenti.

Particolare cura dovrà essere posta affinché i conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di macchine o apparecchi mobili, portatili o trasportabili non intralcino i passaggi e non siano soggetti a danneggiamento. Nel caso in cui non sia stato possibile evitare tali condizioni, occorrerà proteggere idoneamente i tratti di cavo interessati.


IN PARTICOLARE, SE DEVE ESSERE FORNITA ENERGIA ELETTRICA PER CARICABATTERIA DI MEZZI NOLEGGIATI DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA È PREFERIBILE CHE TALI POSTAZIONI RISULTINO IN AREA ESTERNA VENTILATA LONTANO DA MATERIALI COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI.

LE IMPRESE NON SONO AUTORIZZATE A PRELEVARE CORRENTE DAI QUADRI DI STABILIMENTO (SALVO AUTORIZZAZIONE DEL PREPOSTO). L'Azienda Esecutrice, al fine di alimentare le attrezzature elettriche in dotazione, dovrà risultare dotata:

- di prolunghe avvolgicavo realizzate con cavo tipo di H07RN-F, prese e spine di tipo CEE con grado di protezione IP67;
- di quadro elettrico portatile (di tipo ASC) equipaggiato di interruttore differenziale ad alta sensibilità (30mA) se non direttamente collegati a quadro presa di stabilimento e/o in caso di utilizzo di più attrezzature/utensili contemporaneamente.

CONDIZIONI IGIENICO AMBIENTALI

Qualora in dipendenza dell'attività svolta dall'Azienda Esecutrice si possano determinare alterazioni delle normali condizioni igienico-ambientali (sviluppo di gas, vapori, fumi, polveri, radiazioni, rumore, vibrazioni, ecc...), prima di iniziare l'attività dovrà segnalare per iscritto alla Azienda Committente tutti i rischi e dovrà predisporre ed assicurare l'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione tecnica ed individuale, al fine di prevenire rischi a tutto il personale esposto sia

	Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali	Rev.	00
		Del	11/07/2023
		Pag.	27 di 37

direttamente che indirettamente. **Le misure di prevenzione e protezione individuate per la mitigazione dei rischi derivanti da attività interferenti dovranno comunque essere concordate con l'Azienda Committente e valutate in termini di efficacia e costi di realizzazione qualora non già espressamente previste nel Documento di valutazione dei rischi interferenti redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81**

LAVORI IN SPAZI CONFINATI

L'Azienda Esecutrice che dovrà operare in ambienti sospetti di inquinamento (ART. 66 - D.Lgs 81/08 TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO) e in spazi confinati (ALL. IV PUNTO 3 D.Lgs 81/08) dovrà presentare autocertificazione sottoscritta relativamente al possesso dei requisiti applicabili elencati all'art. 1, comma 1, del DPR 177/2011.

In sintesi:

- integrale applicazione delle vigenti disposizioni; presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro con esperienza almeno triennale, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- preliminare informazione e formazione specificamente mirata, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
- possesso di dispositivi di protezione individuale;
- strumentazione e attrezzature di lavoro idonei;
- preliminare addestramento relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza specifiche;
- rispetto delle vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
- integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.

Sarà cura dell'Azienda Committente:

- organizzare un incontro formativo con i lavoratori che opereranno effettivamente, sui seguenti argomenti:
 - caratteristiche dei luoghi in cui devono essere svolti i lavori oggetto dell'appalto;
 - misure di protezione ed emergenza adottate, comprese le procedure definite per l'accesso o lo stazionamento nei vari luoghi. La durata dell'incontro formativo sarà adeguata ai rischi esistenti.

OSSERVAZIONE DELLA SEGNALETICA ANTINFORTUNISTICA E STRADALE

Il personale dell'Azienda Esecutrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dall'apposita segnaletica e/o comunicate attraverso la consegna di procedure/istruzioni operative redatte dal Servizio di Prevenzione e Protezione della Azienda Committente specificatamente richiamate nel Permesso di lavoro in appalto ed eventuale Permesso di lavoro a caldo.

DENUNCIA DI INFORTUNIO E SOCCORSI DI URGENZA

In caso di infortuni accaduti a propri dipendenti, l'Azienda Esecutrice deve assolvere agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni esistenti in materia. Inoltre deve segnalare immediatamente l'evento alla Azienda Committente e mantenere inalterato lo stato del luogo e delle cose. L'Azienda Esecutrice deve disporre del necessario materiale di pronto soccorso e delle attrezzature sanitarie; potrà comunque essere utilizzata l'infermeria aziendale nei casi autorizzati dalla Azienda Committente. Tutto il personale dovrà essere stato preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica ed ai successivi richiami, obbligatori per legge.

DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

L'Azienda Esecutrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate e deve altresì disporre ed esigere il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale. L'Azienda Esecutrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.

PREPOSTO – RESPONSABILE DEI LAVORI PER CONTO DELLA AZIENDA COMMITTENTE

L'Azienda Committente si riserva di controllare lo stato di avanzamento lavori dell'Azienda Esecutrice attraverso il Preposto e/o Responsabile di settore, che ha il compito di supervisionare i lavori di verifica nel rispetto delle specifiche qualitative e delle norme di sicurezza e protezione ambientale. In particolare ha il compito di:

- esigere il rispetto di quanto indicato nell'esecuzione lavori e valutazione rischi interferenti;
- verificare lo stato di avanzamento dei lavori e adottare, nell'ambito delle sue responsabilità ed autorità, tutte le misure per ridurre gli eventuali scostamenti dal programma di lavoro;



Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali

Rev.	00
Del	11/07/2023
Pag.	28 di 37

- riferire tempestivamente alla Azienda Committente ogni eventuale necessità di variazione e ritardi nell'esecuzione dei lavori non prevista contrattualmente;
- definire in accordo con il RSPP le aree idonee all'eventuale stoccaggio temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il Preposto deve esigere il rispetto di quanto indicato nell'esecuzione lavori e valutazione rischi interferenti (**PARTE 4**) intervenendo direttamente allo scopo di evitare i rischi derivanti dalla condotta scorretta delle maestranze dell'appaltatore e/o subappaltatore; in ogni caso dovrà riferire tempestivamente al Responsabile di settore quanto rilevato.

ISPEZIONE DEI LAVORI

Eventuali sopralluoghi o ispezioni dell'Azienda Committente durante lo svolgimento dei lavori non limitano né eliminano, la completa responsabilità dell'impresa in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti dell'Autorità competente, sia agli effetti contrattuali.

TERMINE DEI LAVORI

Al termine dei lavori l'Azienda Esecutrice deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite (ove necessario bonificate) e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per il personale della Azienda Committente. Ciò in modo particolare per i posti sopraelevati, le zone di transito, gli impianti elettrici, ecc... Inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza, salute e tutela ambientale preesistenti, qualora siano state alterate per ragioni di lavoro.



PARTE 6

Allegati



Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali

Rev.	00
Del	11/07/2023
Pag.	30 di 37

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Allegato 01** Autocertificazione idoneità tecnico professionali Azienda Esecutrice
- Allegato 02** Autocertificazione idoneità tecnico professionali lavoratore autonomo
- Allegato 03** Autorizzazione al subappalto
- Allegato 04** Concessione d'uso attrezzature Azienda Committente

	Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali	Rev.	00
		Del	11/07/2023
		Pag.	31 di 37

ALLEGATO 01

AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALI IMPRESA APPALTATRICE

AUTOCERTIFICAZIONE

Idoneità tecnico-professionali Impresa appaltatrice

(art. 26, comma 1, lett.a), D.Lgs 81/08)

Il sottoscritto nato a il

e residente in

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, in qualità di _____ della ditta

Rag. Soc:

con sede legale in

esercente l'attività di

avente C.F e iscritta al registro delle Imprese di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

CHE LA DITTA È IN POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 81/08, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, ed in particolare:

Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:

- è dotato delle competenze e delle abilitazioni necessarie;
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 81/08;
- è adeguatamente informato e formato sui rischi, sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08;
- è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei a garantire salute e sicurezza durante il lavoro da eseguire;
- è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto;
- che l'Appaltatore ha ottemperato agli obblighi di valutazione dei rischi (ed elaborato il documento previsto all'art.28), ex art. 17 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività;
- che dispone dei mezzi e delle attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto, e che risultano idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo/verifica periodica;
- che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 D.Lgs.81/08.

Data _____

Timbro e Firma _____

Allegato: copia documento di riconoscimento in corso di validità.



ALLEGATO 02

AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALI LAVORATORE AUTONOMO

AUTOCERTIFICAZIONE

Idoneità tecnico-professionali lavoratori autonomi

(art. 26, comma 1, lett.a), D.Lgs 81/08)

Il sottoscritto..... nato a..... il.....

e residente in alla vian°.....,

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta

Rag. Soc:

con sede legale in..... alla via.....n°.....

esercente l'attività di.....

avente C.F..... e iscritta al registro delle Imprese di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 81/08, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, ed in particolare:

Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:

- è dotato delle competenze e delle abilitazioni necessarie;
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 81/08;
- è adeguatamente informato e formato sui rischi, sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08;
- è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei a garantire salute e sicurezza durante il lavoro da eseguire;
- è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto;
- che dispone dei mezzi e delle attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto, e che risultano idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo/verifica periodica;
- che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 D.Lgs.81/08

Data _____

Timbro e Firma _____

Allegato: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO 03

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

DEFINIZIONI

Ai sensi della presente autorizzazione si definisce:

- AZIENDA COMMITTENTE: soggetto per conto del quale l'intera opera/prestazione viene realizzata
- AZIENDA ESECUTRICE (o appaltatore /impresa affidataria): impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi
- IMPRESA SUBAPPALTATRICE (o subappaltatore/prestatrice d'opera): l'esecutore del contratto di subappalto
- LAVORATORE AUTONOMO SUBAPPALTATORE: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

DESIGNAZIONE DEI CONTRAENTI ED ASSUNZIONE DEL SUBAPPALTO

Affidamento / contratto N° / del	
Attività oggetto dell'appalto	
Azienda Committente	
Azienda esecutrice	
Impresa subappaltatrice / Lavoratore autonomo subappaltatore	
Referente dei lavori	
Luogo dei lavori	
Periodo dei lavori	

In seguito al contratto d'appalto relativo all'ordine specificato, la Committente rilascia autorizzazione affinché i lavori individuati nell'oggetto di subappalto siano eseguiti dall'impresa subappaltatrice / lavoratore autonomo subappaltatore indicata/o.

Obblighi dell'Azienda Esecutrice

L'Azienda Esecutrice si impegna espressamente:

- ad adempiere nei confronti della subappaltatrice/lavoratore autonomo alle prescrizioni dell'art.26 D.Lgs. 81/08 ed in particolare a verificare l'idoneità tecnico-professionale (ed a trasmettere copia alla Azienda Committente della documentazione prevista per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08));
- ad informare dei rischi ed a formare l'impresa subappaltatrice / lavoratore autonomo sulle misure di prevenzione e protezione da adottare presso la Azienda Committente, con riferimento anche a quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto dall'Azienda Committente stessa ed a quanto riscontrato a seguito della visita condotta nei locali di lavoro di proprietà della Azienda Committente stessa (di cui l'Azienda Esecutrice dovrà fornire informazioni per presa visione ed accettazione all'impresa subappaltatrice)
- in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività relative alla risoluzione/riduzione dei rischi interferenziali siano effettuati dall' Azienda Esecutrice / lavoratore autonomo, l' Azienda Committente corrisponde ad essa senza alcun ribasso i relativi costi della sicurezza (ai sensi dell'art.26 comma 5: costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni").

Obblighi dell'impresa subappaltatrice / Lavoratore autonomo subappaltatore

L'impresa subappaltatrice / Lavoratore autonomo subappaltatore si impegna espressamente:

- a non utilizzare lavoratori autonomi neppure per lavori specialistici salvo autorizzazione scritta dell'impresa appaltante;
- a trasmettere all'Azienda Committente copia della documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08) se non già resa disponibile dall'impresa affidataria/appaltatrice;

	Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali	Rev.	00
		Del	11/07/2023
		Pag.	34 di 37

- a trasmettere all'Azienda Committente dichiarazione in merito alla presa visione ed accettazione di quanto previsto all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto dalla Azienda Committente stessa ed a quanto riscontrato a seguito della visita condotta nei locali di lavoro di proprietà dell' Azienda Committente stessa (se non già resa disponibile dall'impresa affidataria/appaltatrice);
- nei casi previsti ai sensi dell'art.26 comma 3-ter D.Lgs.81/08, a provvedere alla sottoscrizione per accettazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto integrato dall' Azienda Committente con i riferimenti ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto;
- a munire i propri lavoratori / munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di lavoro, l'indicazione della data di assunzione e l'autorizzazione al subappalto;
- a rispettare quanto previsto nelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'impresa subappaltatrice/lavoratore autonomo subappaltatore dovrà curare, di sua iniziativa, l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni e malattie professionali, in base alle vigenti norme di legge, in materia e nel rispetto di quanto contenuto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto/integrato dall' Azienda Committente nonché nel proprio Documento di valutazione dei rischi (qualora previsto dal D.Lgs.81/08).

L'impresa subappaltatrice/lavoratore autonomo subappaltatore, dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività e sulle procedure di emergenza e di primo soccorso vigenti (anche attraverso la presa visione e comprensione di quanto specificato nei documenti sopra citati).

L'impresa subappaltatrice/lavoratore autonomo subappaltatore, inoltre, dichiara:

- di essere dotata/o delle competenze e delle abilitazioni necessarie;
- di disporre di lavoratori / risultare idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 81/08;
- di essere dotata/o di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei a garantire salute e sicurezza durante il lavoro da eseguire;
- di disporre dei mezzi e delle attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto, e che risultano idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo/verifica periodica;
- di essere pienamente soddisfatto, confermando che i costi della sicurezza riconosciuti per la prestazione oggetto del subappalto sono ampiamente e pienamente remunerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e dei terzi (ai sensi dell'art.26 comma 5: costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni").

Data _____

Azienda Committente Timbro e Firma _____

Azienda Esecutrice Timbro e Firma _____

Impresa subappaltatrice /

Lavoratore autonomo subappaltatore Timbro e Firma _____



ALLEGATO 04

CONCESSIONE D'USO ATTREZZATURE AZIENDA COMMITTENTE

Affidamento / contratto N° / del	
Attività oggetto dell'appalto	
Azienda Committente	
Azienda Esecutrice	
Luogo dei lavori	
Periodo dei lavori	

Con la presente dichiariamo che le attrezzature di cui alla tabella allegata sono conformi all' allegato V del D.lgs 81/08 e che al momento della consegna si trovano in buon stato di conservazione manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. L'utilizzatore si impegna a riconsegnarle nello stesso stato in cui si trovano.

Tipo	Marca	Modello	Matricola

L'IMPRESA APPALTATRICE è autorizzata ad utilizzarle nel periodo indicato con proprio personale esclusivamente come da elenco allegato. L'utilizzatore dichiara che le persone di cui alla tabella allegata sono state specificatamente formate e addestrate all'uso secondo la normativa in vigore e sono in possesso di specifica abilitazione.

Cognome	Nome	Azienda	Note

Data _____

Azienda Committente Timbro e Firma _____

Azienda Esecutrice Timbro e Firma _____



PARTE 7

Firme



Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali

Rev.	00
Del	11/07/2023
Pag.	37 di 37

FIRMA AZIENDA COMMITTENTE (DATORE DI LAVORO)

Data: _____

Timbro e Firma _____

FIRMA AZIENDA ESECUTRICE (DATORE DI LAVORO)

Data: 15/07/2020

Timbro e Firma _____